

REGOLAMENTO BYOD

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA

Articolo 1 – Introduzione

La diffusione delle tecnologie informatiche in tutti i settori della società fornisce straordinarie opportunità che bisogna saper cogliere, ma presenta anche alcuni rischi che sono tanto più cogenti in un ambiente per sua natura educativo come la scuola.

Per tale ragione, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD d'ora in avanti) il CPIA Montagna di Castel di Casio (BO) intende favorire l'uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili, aprendosi alla loro integrazione nell'attività didattica quotidiana.

Infatti, le disposizioni finora adottate recepite dal Regolamento d'Istituto, hanno sostanzialmente proibito in chiave preventiva l'utilizzo di dispositivi personali durante le attività didattiche, chiudendo ad ogni possibilità di uso misto.

Articolo 2 – Definizione

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo), si intende un'innovativa politica educativa che in tutto il mondo consente agli studenti ed ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi tecnologici e di utilizzarli per scopi didattici.

Articolo 3 – Dispositivi ammessi

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili: tablet, PC portatili, e-reader e smartphone.

Articolo 4 – Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, possono usare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze solo nei seguenti casi:

- a) previa delibera del Consiglio d'Istituto precedente all'avvio dell'anno scolastico per le classi individuate;
- b) previa delibera del Consiglio di Classe/interclasse, inserita nel piano di lavoro annuale e nel patto formativo, che consenta ai docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni.

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe/interclasse.

Articolo 5 – Responsabilità individuale

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse.

L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica. Si suggerisce di dotarsi eventualmente di caricabatteria portatile.

La dimenticanza del dispositivo o l'eventuale limitazione della sua funzionalità dovuta a negligenza dell'alunno saranno sanzionate a discrezione del docente.

Articolo 6 – Limitazioni d'uso

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per un utilizzo esclusivamente didattico.

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera non espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti.

Qualsiasi uso improprio e non autorizzato sarà sanzionato dal punto di vista disciplinare e potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro e la sospensione dell'uso del dispositivo stesso durante l'attività con eventuali ricadute sulla valutazione della stessa.

Articolo 7 – Connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto

La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili personali non è di norma consentita.

Tuttavia, in considerazione di esigenze didattiche, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le classi aderenti a sperimentazioni in essere, temporaneamente o per l'intero anno scolastico, alla rete Wi-Fi d'istituto.

Articolo 8 – Condivisione di file

L'accesso alle cartelle d'Istituto sarà garantito prioritariamente alle classi per le quali il BYOD sia stato deliberato dal Consiglio di Istituto (articolo 4 punto "a" del presente regolamento).

Per iscriversi a questo servizio sarà necessario creare un apposito indirizzo di posta elettronica, che dovrà ricalcare il modello seguente:

cognome.nome@cpiamontagna.it

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del/dei dispositivo/i da virus, malware, spyware ed adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla Sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali.

Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.

Articolo 10 – Diritto di ispezione

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo ritenga necessario.